

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **487/1987** (ECLI:IT:COST:1987:487)

Giudizio: **GIUDIZIO PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **14/10/1987**; Decisione del **25/11/1987**

Deposito del **10/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **23/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3864**

Atti decisi:

N. 487

## ORDINANZA 25 NOVEMBRE-10 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1987 trasmesso all'Amministrazione regionale dal Provveditorato agli Studi di Siena con nota n. 5326 di prot. del 27 aprile 1987 ('Nomina del Direttore dell'Istituto "Tommaso Pendola di Siena"), in relazione al quale il Presidente della Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso notificato il 20 giugno 1987, depositato in Cancelleria il 6 luglio successivo, ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1987;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, impugnando il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1987 con cui si dispone la nomina del direttore dell'Istituto "Tommaso Pendola di Siena", in quanto si tratterebbe di funzione riservata alla competenza regionale;

che, in forza della delega disposta con leggi regionali della Toscana 7 aprile 1976, n. 15 (art. 13) e 30 maggio 1978, n. 35 (art. 9), il Comune di Siena, con delibera consiliare del 23 maggio 1985, aveva già provveduto alla nomina di un commissario straordinario in sostituzione degli organi statutari dell'ente;

che tale nomina, disposta per la durata di sei mesi, sarebbe stata con successive delibere comunali, prorogata fino al 14 agosto 1987;

che la ricorrente ha presentato istanza di sospensione del provvedimento impugnato, in quanto la sua emanazione avrebbe determinato una situazione di paralisi dell'attività istituzionale dell'ente dovuta all'incertezza circa l'organo competente ad amministrarlo;

Considerato che, allo stato degli atti, non è dato di individuare le ragioni asserite dalla ricorrente secondo cui gli effetti della nomina del direttore ad opera dell'impugnato provvedimento paralizzerebbe l'attività dell'ente;

che, non sussistono pertanto le gravi ragioni che, ai sensi dell'art. 40 legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale, possano giustificare la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1987, proposta dalla Regione Toscana con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

*Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*